



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Insulti non querelabili

Autore: Mariano Acquaviva | 15/09/2020



Ingiuria: non è più reato? Quando è possibile denunciare le offese e gli insulti? Commenti oltraggiosi: quando non sono querelabili?

È cosa nota praticamente a tutti che l'ingiuria non è più penalmente perseguibile. Ciò significa che mandare a quel paese un'altra persona oppure ricoprirla di offese non è più reato. In casi del genere, l'unica cosa che si può fare è avviare un'azione civile per ottenere il risarcimento del danno. Il fatto che l'ingiuria non costituisca

reato non significa, però, che è possibile dire tutto ciò che si vuole contro un'altra persona: esistono altri tipi di delitti che è possibile integrare nel caso di espressioni oltraggiose o minacciose. Quali sono gli **insulti non querelabili**? Quali, invece, danno luogo a responsabilità penale?

Nel tempo, la giurisprudenza ha fornito diversi spunti, distinguendo gli insulti denunciabili da quelli invece "innocui" sotto il profilo penale. Con l'intervenuta abrogazione, nel 2016, del reato di ingiuria, oggi sono davvero ben pochi gli insulti querelabili; anzi, la regola è proprio quella opposta, e cioè che gli insulti non siano affatto querelabili. Qualcosa, però, sopravvive, nel senso che è ancora possibile macchiarsi di un crimine **offendendo la reputazione o l'onore altrui**. Cerchiamo di fare chiarezza e di distinguere gli insulti querelabili da quelli non querelabili.

Insulti: quando è reato di diffamazione?

Per comprendere quali sono gli insulti non querelabili dobbiamo necessariamente analizzare quali sono, al contrario, gli **insulti che ancora oggi costituiscono reato** nonostante l'abrogazione dell'ingiuria.

Per la precisione, con le espressioni oltraggiose si può ancora commettere [il reato di diffamazione](#), che consiste nell'offendere una persona in sua assenza **[1]**.

Nell'ipotesi della diffamazione, però, il **commento ingiurioso** deve essere tale da ledere la **reputazione** della vittima. Per reputazione si deve intendere la considerazione che una persona ha all'interno della società o, comunque, agli occhi dei terzi.

Dunque, **offendere un individuo in presenza di altre persone** è ancora oggi reato, se l'insulto è idoneo a mettere a repentaglio la reputazione altrui. Si pensi al cliente non soddisfatto dal proprio avvocato che pubblichi su Facebook un commento irrispettoso nei suoi riguardi.

Per commettere questo tipo di reato non occorre nemmeno che si dia luogo agli insulti utilizzando le solite parolacce: è sufficiente **screditare una persona** agli occhi degli altri. Nell'esempio del professionista, è sufficiente gridare ai quattro venti che è un incompetente per incorrere nella **responsabilità penale**.

Insulti: quando è reato di minacce?

Un insulto può tramutarsi in una **minaccia** se sottintende un male in cui può incorrere la persona a cui l'ingiuria è rivolta [2].

Sebbene si tratti di un'ipotesi difficile, è possibile che un **commento ingiurioso** possa costituire una velata minaccia. Molto dipende dal contesto in cui la frase si inserisce: se si tratta di un insulto seguito da gesti o sguardi particolarmente significativi e/o allusivi, allora si potrebbe procedere con una **querela per minaccia**.

Ad esempio, urlare a squarciagola, durante un principio di rissa: «Sei uno zero! Domani ti faccio vedere come non vali niente!» oltre che essere un insulto (di per sé, non querelabile) potrebbe costituire una minaccia, cioè la prospettazione di un male ingiusto, punibile dalla legge.

Insulti: quando è reato di maltrattamenti?

Gli **insulti ripetuti nel tempo** contro le persone conviventi (familiari o meno) possono integrare il reato di **maltrattamenti** [3].

Per maltrattamenti non devono intendersi solo gli abusi fisici, ma anche le **vessazioni psicologiche**, purché però siano in grado di gettare la vittima in uno stato di prostrazione.

Dunque, se il marito ricopre di insulti la moglie dalla mattina alla sera, si potrebbe procedere con una denuncia per maltrattamenti, purché però si dimostri che la condotta irrispettosa sia stata costante nel tempo ed abbia avuto come scopo quella di umiliare la vittima.

Insulti: quando è oltraggio a pubblico ufficiale?

Gli insulti a un pubblico ufficiale in servizio possono dar luogo al **reato di oltraggio a pubblico ufficiale** [4], che si configura ogni volta che, in **luogo pubblico o aperto al pubblico** e in presenza di più persone, si offende l'onore e il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio e a causa o

nell'esercizio delle sue funzioni.

Insomma: mandare a quel paese pubblicamente un **poliziotto**, un medico o un insegnante nell'esercizio delle proprie funzioni è reato di oltraggio a pubblico ufficiale.

Insulti non querelabili: quali sono?

Al di fuori delle ipotesi viste nei paragrafi precedenti, possiamo affermare che ogni altro tipo di insulto non sia querelabile.

In altre parole, al di là dei casi di diffamazione, di minaccia (più o meno velata), di maltrattamenti contro familiari o conviventi e di oltraggio a pubblico ufficiale, **ingiuriare un'altra persona non costituisce reato** proprio perché, come detto in apertura, l'ingiuria è stata abrogata.

Alla luce di ciò, **non sono querelabili i classici insulti** (del tipo «cretino», «idiota», «stupido»), nemmeno se espressi attraverso un linguaggio colorito (le solite **parolacce**, insomma: «vaffa...», ecc.).

Nemmeno è querelabile l'insulto che sia particolarmente offensivo perché ferisce la **dignità** e l'amor proprio della vittima: dare del «cornuto» a una persona realmente vittima di tradimento coniugale non è reato, così come non lo è dare dello «stupido» a una persona che è veramente affetta da una patologia mentale.

Non sono querelabili nemmeno gli **insulti a mezzo social network** e chat, se l'ingiuria è visibile solamente al destinatario (ad esempio, perché scritta con messaggio privato).

Dunque, anche se l'insulto può suonare, alle orecchie della vittima, particolarmente sgradevole e doloroso, non sarà possibile procedere con una querela, a meno che non ricorra uno dei reati elencati nei paragrafi precedenti.

Note

[1] Art. 595 cod. pen. **[2]** Art. 612 cod. pen. **[3]** Art. 572 cod. pen. **[4]** Art. 341-bis cod. pen. *Autore immagine: Depositphotos.com*